II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 1985
che istituisce un comitato paritetico dei trasporti stradali

(85/516/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, nella dichiarazione del 21 ottobre 1972, i capi di stato e di governo hanno affermato che l'espansione economica deve anzitutto consentire di attenuare le disparità delle condizioni di vita e che tale obiettivo deve tradursi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita ;

considerando che in questa prospettiva essi hanno ritenuto indispensabile la crescente partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità ;

considerando che tra le azioni prioritarie previste dal « programma di azione sociale » della Comunità la Commissione ha raccomandato di promuovere a livello comunitario il dialogo e la concertazione tra le parti sociali ; che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale [1], tra le azioni da intraprendere in via prioritaria, il Consiglio ha incluso quella intesa a sviluppare la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità ;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 giugno 1972 [2], ha dichiarato che la partecipazione attiva delle parti sociali all'elaborazione di una politica sociale delle Comunità deve concretarsi nella prima tappa dell'unione economica e monetaria ;

considerando che il Comitato economico e sociale si è espresso nello stesso senso nel suo parere del 24 novembre 1971 ;

considerando che nelle conclusioni del 22 giugno 1984 relative ad un programma di azione sociale della Comunità a medio termine il Consiglio si esprime in favore di un rafforzamento del dialogo sociale europeo e di una revisione delle sue modalità, in modo da associare maggiormente le parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità [3] ;

considerando che la situazione in atto negli stati membri mostra chiaramente la necessità che le parti sociali dei trasporti stradali partecipino attivamente al miglioramento e all'armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro nel settore dei trasporti stradali ; che un comitato paritetico costituito presso la Commissione è il mezzo più idoneo per garantire tale partecipazione, in quanto dà vita a livello comunitario ad un organo rappresentativo delle forze socioeconomiche interessate ;

considerando che la decisione 65/362/CEE della Commissione, del 5 luglio 1965, che costituisce un comitato consultivo paritetico per i problemi sociali, nei trasporti stradali [4], non corrisponde più agli sviluppi della politica sociale auspicata dagli organi comunitari,

DECIDE :

Articolo 1

È costituito presso la Commissione un comitato paritetico dei trasporti stradali, in appresso denominato « comitato ».

[1] GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.
[2] GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11.
[3] GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.
[4] GU n. 130 del 16. 7. 1965, pag. 2184/65.

Articolo 2

Il comitato assiste la Commissione ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione della politica sociale comunitaria, per migliorare e armonizzare le condizioni di vita e di lavoro nei trasporti stradali.

Articolo 3

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il comitato :

a) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione, su richiesta di questa o di propria iniziativa e

b) per il settore di competenza delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) :

— promuove il dialogo e la cooperazione tra le organizzazioni medesime,

— prepara degli studi,

— partecipa a colloqui e seminari.

2. Il comitato informa tutte le parti interessate della sua attività.

3. Nel chiedere un parere od una relazione del comitato, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può fissare il termine entro cui il parere o la relazione devono essere presentati.

Articolo 4

1. Il comitato è composto da 44 membri.

2. a) I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle seguenti organizzazioni di trasportatori e di lavoratori dei trasporti stradali :

Organizzazione di trasportatori :

Comitati di collegamento dell'IRU delle Comunità europee ;

Organizzazione dei lavoratori :

Comitato sindacale dei trasporti nella Comunità europea.

b) I seggi sono così ripartiti :

— 22 ai rappresentanti dell'organizzazione dei trasportatori,

— 22 ai rappresentanti dell'organizzazione dei lavoratori.

Articolo 5

1. Per ogni membro del comitato, è nominato un supplente alle stesse condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro di cui all'articolo 9, ovvero partecipa ai lavori del comitato solo in caso d'impedimento del membro di cui è supplente.

Articolo 6

1. Il mandato dei membri del comitato e dei supplenti ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

2. I membri ed i loro supplenti il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a quando non sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

3. Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della fine del periodo di quattro anni in caso di dimissioni o di decesso, ovvero quando l'organizzazione che ha designato il membro stesso ne chiede la sostituzione. Il successore è nominato per la restante durata del mandato, secondo la procedura dell'articolo 4, paragrafo 2.

4. Le attività svolte dai membri del comitato non sono retribuite.

Articolo 7

1. Ogni due anni il comitato elegge fra i suoi membri, a maggioranza di due terzi dei presenti, un presidente ed un vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti alternativamente ed in ordine inverso tra i rappresentanti dei due gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2. a) Il presidente ed il vicepresidente il cui mandato sia scaduto restano in carica sino a quando non sia provveduto alla loro sostituzione.

b) Il presidente o il vicepresidente che lascia l'incarico prima della fine del mandato è sostituito per la rimanente durata del mandato medesimo da persona nominata nel modo prescritto al paragrafo 1, su proposta del gruppo al quale appartiene la sua organizzazione.

Articolo 8

Il comitato può, per programmare e coordinare la propria attività, costituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente e dai relatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Il comitato può :

a) costituire gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare i lavori. Può inoltre autorizzare un membro a delegare un altro rappresentante della sua organizzazione, nominativamente designato, a sostituirlo in un gruppo di lavoro ; il sostituto ha, nelle riunioni del gruppo di lavoro, gli stessi diritti del membro che sostituisce ;

b) proporre alla Commissione di invitare degli esperti per assisterlo in determinati lavori. Esso ha l'obbligo di farlo se tale invito è richiesto da una delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) ;

c) chiedere che alla riunione del comitato partecipi in qualità di esperto qualsiasi persona particolarmente competente per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'esperto può assistere alla riunione solo quando è in discussione il particolare argomento per il quale è stata richiesta la sua presenza.

Articolo 10

Il comitato si riunisce su convocazione della sua segreteria, su richiesta della Commissione, dell'ufficio di presidenza o di un terzo dei membri del comitato stesso. In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro 30 giorni.

Articolo 11

1. I pareri del comitato sono validi solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri.

2. Il comitato presenta i suoi pareri o relazioni alla Commissione. Se i pareri o le relazioni non sono state adottati all'unanimità, il comitato comunica alla Commissione anche le opinioni divergenti espresse.

Articolo 12

1. I servizi della Commissione assicurano il lavoro di segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

2. Rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. Alle riunioni del comitato assiste in veste di osservatore un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

4. Dopo aver inteso il comitato, la Commissione può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in veste di osservatori, organizzazioni diverse da quelle citate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 13

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, ed ogni qual volta la Commissione li abbia informati che il parere richiesto verte su materie di carattere riservato, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei lavori del comitato, dei gruppi di lavoro o dell'ufficio di presidenza.

Articolo 14

Dopo aver inteso il comitato, la Commissione ha la facoltà di emendare la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita.

Articolo 15

La decisione 65/362/CEE è abrogata.

Articolo 16

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 18 novembre 1985.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1985.

Per la Commissione

Alois PFEIFFER

Membro della Commissione